



## TRIBUNALE DI FORLÌ

**Decreto n. 12/2020**

### II PRESIDENTE

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

visto il D.L. n.18/2020 recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

visto l’art. 83, commi 5 e 7 lett. d), D.L. n. 18/2020, in base al quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

rilevato che in attuazione del citato decreto legge, il Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati ha adottato il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “TEAMS”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia ed il successivo provvedimento organizzativo del 20.3.2020 il cui art. 2, in relazione allo svolgimento delle udienze civili prevede che *“Nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”* ;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.03.2020 (“186/VV/2020 - *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”) che ha sostituito la precedente in data 11.3.2020 (“*ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020*”), ha raccomandato d’incentivare il lavoro telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”* e ha invitato i RID e i

MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

ritenuta necessaria l'adozione delle linee guida indicative dell'estensione e delle modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 (salvo intervengano ulteriori proroghe delle disposizioni di cui al D.L. 18/2020), che l'art. 83 comma 7 D.L. citato rimette al dirigente dell'ufficio *“sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati” ... d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*”;

considerato che nell'individuazione di dette linee guida è prioritaria la valutazione in ordine all'effettiva possibilità, in relazione alla tipologia di udienza, correlata allo stato del procedimento e alla specifica materia oggetto di trattazione, del rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e del cd. distanziamento sociale;

ritenuto che tale valutazione non può essere limitata alla fase procedimentale ma deve essere estesa, di concerto con l'Avvocatura, alla valutazione della concreta possibilità di operare in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori del settore, e pertanto alle attività prodromiche, quali ad esempio la notificazione, e successive;

ritenuto che deve altresì tenersi conto che fino al 20 aprile 2020 modalità privilegiata di prestazione dell'attività lavorativa è quella del lavoro agile presso l'abitazione, esclusa dall'interoperabilità con i sistemi informativi di cancelleria, segnatamente SICID, SIECIC per il settore civile e SNT per il settore penale;

dato atto delle interlocuzioni intercorse tra il Magrif civile del Tribunale e il Referente del Consiglio dell'Ordine e della bozza dagli stessi stilata, a seguito di incontro in videconferenza TEAMS in data 19.3.2020 e della riunione dell'Ufficio Innovazione del Tribunale, tenutasi in videconferenza TEAMS in data 25.3.2020;

dato altresì atto che il 30 marzo 2020 è stato sottoscritto, tra Tribunale di Forlì e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, il *“Protocollo per la condivisione della modalità di gestione delle udienze nel settore civile a seguito dell'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. F) ed h) d.l. 18/20200”*, che ha integralmente recepito la proposta proveniente dai rispettivi referenti per l'informatica, e che si richiama a far parte integrante delle presenti linee guida;

ravvisata, in relazione alla contingenza epidemiologica tuttora in atto, sia pure in via di attenuazione, l'opportunità di procedere alla ripresa delle attività giudiziarie nel rispetto di criteri di

gradualità e di prudenza;

dato atto del coinvolgimento in funzione consultiva, nelle modalità informali consentite dalla presente fase di svolgimento del lavoro per la quasi totalità in modalità da remoto, di tutti i magistrati dell'Ufficio;

dato infine atto che è stata sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione in persona del funzionario delegato, dott.ssa Roberta Angelini;

dato altresì atto che è stato sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati in persona del Presidente avv. Roberto Roccari;

d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna;

#### DISPONE

in via di urgenza, stante la necessità di assicurare la tempestiva operatività degli adempimenti attuativi da parte dei singoli giudici e delle relative comunicazioni ad opera del personale di cancelleria:

#### SETTORE CIVILE - LAVORO

##### **I. Intero periodo**

Sarà in ogni caso garantita per l'intero periodo, la celebrazione - di regola tramite modalità cartolare ovvero da remoto secondo il prudente apprezzamento del giudice che procede, e, solo in casi eccezionali e per motivate esigenze, a porte chiuse nelle forme tradizionali nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle distanze - delle udienze relative ai procedimenti a trattazione necessaria di cui all'art. 83 comma 3 D.L. citato; segnatamente:

*1) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità limitatamente ai provvedimenti urgenti espressamente richiesti dalle parti;*

*2) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;*

*3) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;*

*4) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, convalida TSO;*

*5) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 relativi ad I.V.G.;*

*6) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;*

- 7) *procedimenti di cui agli articoli 283 c.p.c.* sospensiva sentenza di appello Giudice di Pace;
- 8) *nonché tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*, per le quali la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale o del Collegio o dal giudice già designato per il procedimento, **su specifica e motivata istanza formulata dalla parte in cui andrà segnalata l'urgenza e le ragioni della stessa.**

## **II. - Periodo cd. cuscinetto: dal 16 aprile al 03 maggio 2020**

La ripresa dell'attività giudiziaria dovrà avvenire con gradualità, tenendo conto dell'esigenza dell'Avvocatura di riprendere, in alcuni casi, i contatti con i clienti e della verosimile necessità della Cancelleria di procedere allo smaltimento dell'arretrato accumulato nel periodo di assicurazione dei servizi essenziali tramite presidi. Pertanto, le cause fissate fino al 30 aprile 2020 - tranne quelle a trattazione cd. necessaria - saranno, di regola, rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 ad eccezione di quelle fissate per precisazione delle conclusioni, ovvero per discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. che saranno trattate con modalità cartolare, come previsto dal protocollo, con il correttivo che la decorrenza degli eventuali termini ex art. 190 c.p.c. dovrà essere oggetto di specifica indicazione da parte del singolo giudice, il quale terrà conto di un tempo di lavorazione della cancelleria, pari ad almeno tre giorni liberi. Fino al 30 aprile 2020 saranno privilegiate, in tutti i settori, come di fatto già sta avvenendo, le attività prodromiche al pagamento di somme (es. liquidazione compenso avvocati di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; piani di riparto, progetti di distribuzione, ecc.).

## **III - Dal 04 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020**

Dal 04 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020 (salvo ulteriori proroghe), auspicando una riduzione dell'emergenza, si procederà, di regola, secondo le seguenti modalità:

- A. Nelle Macro-materie Lavoro, Previdenza, Esecuzioni Mobiliari, Contenzioso Civile Ordinario, Procedimenti speciali** tranne materia locatizia:
- a. verranno rinviate a data successiva al 15 settembre 2020 le udienze che prevedono la comparizione di persone diverse dagli avvocati o da ausiliari del giudice: a titolo meramente esemplificativo, tentativi di conciliazione, prove orali, ecc.;
  - b. saranno tenute in modalità cartolare, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nel protocollo, tutte le udienze già fissate per precisazione delle conclusioni, discussione *ex art. 281 sexies* c.p.c., ammissione mezzi istruttori, opposizioni allo stato passivo, prime udienze in materie diverse dal diritto di famiglia e di lavoro, e tutte le altre udienze indicate nel protocollo sopra richiamato;
  - c. la trattazione in modalità da remoto, che verosimilmente richiederà tempi più lunghi, dovrà

essere limitata ai casi di stretta necessità, di regola più frequenti nella Macro-materia Lavoro (dove tale modalità è sostanzialmente obbligatoria per la prima udienza) e Procedimenti speciali, così da destinare le proprie risorse personali alla definizione di cause già pronte per la decisione, e contenere gli effetti della cd. legge Pinto;

- d. di regola non hanno carattere di priorità i procedimenti possessori;
- e. rilevato che, a norma dell'art. 103, comma 6, D.L. 18/2020 "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020", e che pertanto è opportuno il rinvio delle udienze di convalida di sfratto a data successiva al 30 giugno 2020;
- f. le udienze in materia di Esecuzioni Mobiliari, nelle quali teoricamente potrebbe comparire il debitore, saranno trattate in modalità *inaudita altera parte* limitatamente alle richieste di sospensiva e all'assegnazione di somme per crediti per prestazioni di natura alimentare, ovvero di mantenimento; per il resto saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020;

**B. Per quanto concerne la Macro-materia **Famiglia****

- a. le cause di separazione e divorzio giudiziale nelle quali si sia già conclusa la fase presidenziale saranno trattate secondo le regole ordinarie indicate alla lettera A);
- b. i ricorsi per separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta saranno fissati, e trattati, non appena superata la fase di emergenza sanitaria, salvo particolari urgenze da documentare rigorosamente;
- c. i ricorsi di separazione e di divorzio giudiziale in attesa della fissazione dell'udienza presidenziale - tranne quelli oggetto di specifica segnalazione di urgenza ex art. 83 comma 3 Decreto Legge – saranno fissati nei mesi di giugno-luglio 2020 ove ricorrano le seguenti condizioni, necessariamente concorrenti:
  - i. nomina del difensore da parte di entrambi i coniugi con relativa elezione di domicilio presso il difensore;
  - ii. impegno di uno dei difensori ad effettuare direttamente la notificazione senza intervento dell'ufficiale giudiziario;
  - iii. dichiarazione di disponibilità di entrambe le parti a svolgere l'udienza da remoto con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec). In caso contrario le udienze saranno fissate in data successiva al 15 settembre 2020.

**C. Macro-Area **Volontaria Giurisdizione in materia di Famiglia****

- a. Saranno fissati e trattati in modalità cartolare, senza comparizione personale delle parti, i ricorsi

su domanda congiunta;

- b. I restanti ricorsi saranno fissati, sempre che non siano segnalate documentate situazioni di urgenza, dopo il 15 settembre 2020 tranne che ricorrano le condizioni di cui al punto B. c. che precede

#### **D. Macro-materia Fallimenti e procedure concorsuali**

Le udienze di rendiconto finale nei fallimenti verranno svolte mediante videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno indicate dal Giudice delegato ai Curatori, i quali le comunicheranno ai creditori e al fallito.

L'esame degli stati passivi sarà svolto, anche ai sensi dell'art. 95, comma 3, l.fall., in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno indicate dal Giudice delegato ai Curatori, i quali le comunicheranno ai creditori che hanno presentato le domande di insinuazione da esaminare e al fallito.

Le Adunanze dei Creditori nei Concordati preventivi fissate nel periodo, salvo rinvio, potranno essere svolte, anche ai sensi dell'art. 163, comma 3-bis, l.fall., in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno indicate dal Giudice delegato al difensore dell'impresa ammessa al concordato e ai Commissari giudiziali, i quali le comunicheranno ai creditori nelle stesse forme previste per la comunicazione della relazione ex art. 172 l.fall.

Le udienze fissate ex artt. 10 e 12-bis l. 3/2012 (procedure di sovraindebitamento) o 142 l.fall. (esdebitazione dei falliti), saranno svolte, ove possibile, in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno tempestivamente indicate dal Giudice delegato; in caso di impossibilità verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Le udienze prefallimentari, ove non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, saranno svolte in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità specificamente indicate dal Giudice, con le cautele necessarie per tenere conto della facoltà per il fallendo, ove non si sia costituito mediante difensore, di comparire personalmente all'udienza.

#### **E. Macro-materia Esecuzioni Immobiliari**

##### **a) UDIENZA ex art. 569 c.p.c.**

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi si procederà tendenzialmente a rinviare le udienze in questione a data successiva al 30.06.2020, anche in considerazione della sospensione delle attività degli esperti stimatori.

Allo stato, sono già state rinviate le udienze del 19.03.2020, del 07.04.2020 e del 14.04.2020; per le udienze successive al 15.04.2020 il giudice delle esecuzioni provvederà a disporre il rinvio delle

stesse, dando avviso con congruo anticipo alle parti. In caso di urgenza, sarà cura delle parti rappresentare tale circostanza al giudice delle esecuzioni con apposita e motivata istanza, con cui verrà richiesta l'anticipazione dell'udienza già rinviata.

**Le procedure per cui deve essere ancora fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c. verranno calendarizzate a partire dal 15.09.2020.**

**b) OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI E DI TERZO ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.**

Laddove il giudice non ritenga sussistenti ragioni di urgenza, potrà disporre il rinvio in data successiva al 30.06.2020; laddove la data di udienza sia tenuta ferma, le udienze relative ai subprocedimenti sopraindicati saranno tenute preferibilmente secondo la modalità "UDIENZE CARTOLARI lett. h)" già indicata nel protocollo con l'Ordine degli Avvocati di Forlì in data 30.03.2020; in particolare, con provvedimento del giudice emesso entro un congruo termine prima dell'udienza da trattare in forma cartolare, si prevederà quanto segue:

- 1) Il giudice disporrà che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e verranno fornite le indicazioni ed assegnati i termini (valutando, a seconda della tipologia di causa e dell'incombente, se assegnare un termine unico o termini sfalsati), per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice potrà:
  - mantenere la data di udienza già fissata;
  - stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
  - fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice, precisandosi che il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari onde dare impulso alla procedura, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata indicata nel provvedimento, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1);
- 6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e

conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) il mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 del giorno fissato (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), l'udienza dovrà considerarsi svolta ex art. 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 13 senza la comparizione delle parti, con conseguente rinvio dell'udienza;

8) all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (opportunità di assicurare una replica, chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti etc.), potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note scritte oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020;

9) salvo quanto in precedenza indicato (assegnazione di termini per ulteriori note scritte; fissazione di udienza con collegamento da remoto od in tribunale) il giudice, all'esito dello scarico del deposito degli atti inviati dai difensori delle parti, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

#### **c) CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO EX ART. 495 C.P.C.**

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

Sempre con contraddittorio scritto, come sopraindicato sub b), si terranno gli incumbenti inerenti le udienze di verifica delle conversioni di pignoramento.

#### **d) PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI**

In considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., i delegati potranno tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione (in data successiva al 15.04.2020), previo invito alle parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art.597 c.p.c.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel

fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il delegato trasmetterà gli atti al GE, il quale provvederà a fissare l'udienza dopo il 30.06.2020.

**e) ESTINZIONE DELLA PROCEDURA PER RINUNCIA ex art. 629 c.p.c.**

Il procedente e gli intervenuti titolati procederanno al deposito della rinuncia agli atti, con contestuale rinuncia all'impugnazione del provvedimento reso fuori udienza, segnalando l'eventuale urgenza della declaratoria di estinzione.

**f) ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Deve intendersi richiamato quanto già disposto con provvedimento del 19.03.2020 dal Giudice delle Esecuzioni, il quale potrà, previo scrutinio caso per caso, disporre altresì che le udienze già fissate (ove non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020), saranno svolte in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità specificamente indicate dal Giudice, con le cautele necessarie per tenere conto della facoltà per il debitore esecutato, ove non si sia costituito mediante difensore, di comparire personalmente all'udienza.

**F. Macro-materie Volontaria Giurisdizione non in materia di Famiglia e Decreti Ingiuntivi**

Saranno regolarmente evase tutte le istanze trasmesse in via telematica, complete di tutti i documenti

**G. Macro-materia Giudice Tutelare**

Saranno regolarmente evase tutte le istanze trasmesse in via telematica, complete di tutti i documenti.

L'esame dei potenziali beneficiari di amministrazione di sostegno e la comparizione personale dei familiari riprenderà nelle modalità ordinarie una volta superate le esigenze di contenimento epidemiologico, di regola dopo il 30 giugno 2020, provvedendosi, in caso di necessità, ad istituzione dell'amministrazione in via provvisoria.

**SETTORE PENALE**

**I. Intero periodo**

Sarà in ogni caso garantita per l'intero periodo la celebrazione delle udienze relative ai procedimenti a trattazione necessaria di cui all'art. 83 comma 3 D.L. citato; segnatamente:

*“b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:*

*1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*

*2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*

*3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.*

*c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.”*

La ripresa dell'attività giudiziaria nel settore penale, sia nella sezione dibattimento penale che nell'Ufficio GIP/GUP, dovrà avvenire con maggiore gradualità, dovendosi tenere conto del notevole flusso di presenze connaturato alla celebrazione di un processo penale e della minima possibilità di utilizzo della modalità dell'udienza cd. cartolare.

Si deve inoltre tenere conto della necessità di entrambe le Cancellerie di procedere allo smaltimento dell'arretrato accumulato nel periodo di assicurazione dei servizi essenziali tramite presidi, soprattutto per quanto concerne la predisposizione delle notifiche conseguenti ai numerosi rinvii di ufficio delle udienze già fissate.

Per l'intero periodo in esame, ossia dal 16 aprile al 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe, saranno pertanto trattati, oltre i processi a trattazione cd. necessaria di cui all'art. 83 comma 3 D.L. citato, i **procedimenti di riesame cautelare reale** e i **processi**, di attribuzione collegiale e/o monocratica, **fissati per la sola discussione**.

I restanti processi, celebrati comunque a porte chiuse, compresi quelli fissati nelle cd. **udienze filtro**, saranno, di regola, rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che il giudice, per il numero esiguo dei partecipi, valuti sussistenti i requisiti di sicurezza sanitaria per la relativa celebrazione.

Si raccomanda di **ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza**, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio; laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomanda di suggerire modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale; di **assumere i provvedimenti di rinvio tempestivamente** (anche prima del 15 aprile 2020) anche tenuto conto della peculiarità della situazione del personale amministrativo nella attuale contingenza e di **individuare** tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria

trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.

In caso di richiesta di trattazione del processo (quello con misura cautelare personale) la relativa dichiarazione deve pervenire in cancelleria con anticipo di almeno 3 giorni”

Gli **incidenti di esecuzione** che non abbiano ad oggetto istanze urgenti saranno rinviati a data successiva al 31 maggio 2020; sono considerate urgenti le istanze di continuazione, di rideterminazione pena, ovvero sul titolo esecutivo che comportino, in caso di accoglimento, una scarcerazione ricadente nell'arco temporale dal 23 marzo al 30 giugno 2020 in data prossima a tale termine.

Saranno del pari oggetto di rinvio le udienze fissate in materia di **opposizione all'archiviazione**.

Gli **incidenti probatori** saranno eseguiti, ove indifferibili, previa assicurazione della effettiva sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza sanitaria, ivi compreso uno spazio adeguato di cd. distanziamento sociale, non inferiore a un metro e mezzo.

Saranno regolarmente evase le richieste di **misure cautelari**, reali e personali, al pari dell'emissione dei decreti penali di condanna.

### **ACCESSI al Tribunale e Orari di apertura**

Sentito il Dirigente, si confermano le misure adottate con il decreto n. 10 in data 09 marzo 2020, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:

- l'accesso agli sportelli delle cancellerie è consentito tutti i giorni solo per attività urgenti ed indifferibili, nonché per il deposito degli atti in scadenza, con una tolleranza di cinque giorni prima;
- si raccomanda la tempestiva richiesta scritta di appuntamento, nel settore penale anche per eventuale consultazione di fascicoli processuali; [penale.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:penale.tribunale.forli@giustiziacert.it); [gipgup.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.forli@giustiziacert.it);
- l'apertura al pubblico degli Uffici, nel settore contenzioso civile, fatte salve eventuali urgenze, è limitata alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, di regola previo appuntamento tramite posta elettronica con indicazione dell'atto da compiere e di eventuali ragioni di urgenza;
- l'accesso ai servizi, qualora l'utente debba svolgere eventuali attività urgenti, sarà effettuato previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata ad orari fissi; [civile.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.forli@giustiziacert.it); [fallimentare.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.forli@giustiziacert.it);
- si raccomanda il rigoroso rispetto del deposito telematico degli atti, delle istanze e di eventuali offerte d'acquisto con riferimento ai procedimenti civili, esecutivi e concorsuali, anche per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 16 *bis* comma 1 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- è sospesa, salvo casi indifferibili ed urgenti, l'attività di asseverazione di perizie

e traduzioni;

- la ricezione di rinunce ed accettazioni beneficiarie di eredità viene disciplinata previo appuntamento, come già avviene, direttamente dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione; [volgiurisdizione.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.forli@giustiziacert.it).

### **ACCESSI all'Ufficio del Giudice di Pace e Orari di apertura**

Si confermano le misure adottate con il decreto n. 10 sopra richiamato, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta, come successivamente integrato con la chiusura dell'Ufficio nella giornata di sabato:

- l'accesso agli sportelli delle cancellerie è consentito tutti i giorni solo per attività urgenti ed indifferibili, nonché per il deposito degli atti in scadenza con una tolleranza di cinque giorni prima;
- si raccomanda la tempestiva richiesta scritta di appuntamento, nel settore penale, anche per eventuale consultazione di fascicoli processuali;
- l'apertura al pubblico degli Uffici, nel settore contenzioso civile, fatte salve eventuali urgenze, è limitata alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, di regola previo appuntamento tramite posta elettronica con indicazione dell'atto da compiere e di eventuali ragioni di urgenza;
- l'accesso ai servizi, qualora l'utente debba svolgere eventuali attività urgenti, sarà effettuato previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata ad orari fissi;
- è sospesa, salvo casi indifferibili ed urgenti, l'attività di asseverazione di perizie e traduzioni;
- al fine di limitare per quanto possibile assembramenti, stante il mancato avvio del processo civile telematico e la ristrettezza degli spazi, si raccomanda all'utenza tutta, professionale e non, di astenersi dall'accesso agli uffici, e dal deposito di atti che non presentino carattere di urgenza, come ad esempio procedure monitorie non urgenti o nuove cause.

Dispone l'immediata trasmissione del presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche per la successiva diffusione, al Dirigente, all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Bologna; al Consiglio Superiore della Magistratura ([settimana-emergenzacovid@csm.it](mailto:settimana-emergenzacovid@csm.it)); la comunicazione tramite posta elettronica a tutti i magistrati, e la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale.

Forlì 03 aprile 2020

Il Presidente

*Rossella Talia*